

FAQ

Bando “Invito a presentare progetti di ricerca di base” Annualità 2017

(Faq al 10/01/2018 con integrazioni)

SOGGETTI AMMISSIBILI

- 1. L’Istituto Zooprofilattico della Sardegna può presentare progetti in qualità di ente proponente o essere componente di una unità?**

Risposta - No. Possono essere considerati ammissibili gli organismi di ricerca pubblici esclusivamente previsti da D.Lgs. del 25 Novembre 2016 n. 218 limitatamente a quelli aventi sede in Sardegna. Restano salve le disposizioni speciali in materia relative ai singoli enti.

- 2. Un professore collocato fuori ruolo a norma dell'art. 168 D.P.R. 5/1/67 n. 18 come esperto a disposizione presso un Ministero può presentare un progetto?**

Risposta - No. In quanto non rientrante tra i soggetti ricompresi all'art. 4 del bando.

- 3. Gli RTD in scadenza possono essere coordinatori di progetto?**

Risposta - Sì. Potranno partecipare ma dovranno però essere sostituiti nel momento in cui il loro contratto venga meno e non sia rinnovato.

- 4. Gli RTD in scadenza possono essere inseriti come collaboratori?**

Risposta - Sì. Potranno partecipare ma dovranno però essere sostituiti nel momento in cui il loro contratto venga meno e non sia rinnovato.

- 5. I professori a contratto possono partecipare al bando?**

Risposta - Sì, a condizione che i tempi del contratto siano compatibili con quelli del progetto.

- 6. Un ente di ricerca può partecipare con progetti distinti, fatto salvo che ogni ricercatore può partecipare a un solo progetto?**

Risposta- Sì. Nel bando non sono previste limitazioni in tal senso.

- 7. Con riferimento al BANDO PUBBLICO INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE, ANNUALITA' 2017 e con particolare riferimento all'Art.4 Soggetti Ammissibili, si chiede conferma se gli Enti pubblici di cui al comma 1.b dell'articolo 4 del Bando siano esclusivamente quelli di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 25 novembre 2016, n. 218 o se possano essere considerati ammissibili anche altri Organismi di Ricerca.**

Risposta – Possono essere considerati ammissibili gli organismi di ricerca pubblici esclusivamente previsti da D.Lgs. del 25 Novembre 2016 n. 218 limitatamente a quelli aventi sede in Sardegna. Restano salve le disposizioni speciali in materia relative ai singoli enti.

- 8. Il personale tecnico strutturato che svolge attività di ricerca presso un Ateneo può far parte di un'unità di ricerca? E se sì, può partecipare anche ai fini della presentazione dei prodotti scientifici?**

Risposta – No. Ai sensi dell'art. 4 c. 1. i soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente bando sono i seguenti:

- a. docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, compresi i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprono il ruolo di coordinatore scientifico*

- 9. I tecnici Laureati Universitari in convenzione con Azienda Ospedaliera rientrano nei soggetti ammissibili? (Art 4 del Bando)?**

Risposta – No. Ai sensi dell'art. 4 c. 1. i soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente bando sono i seguenti:

docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, compresi i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprono il ruolo di coordinatore scientifico

- 10. In merito ai soggetti ammissibili tra i 4 necessari per comporre l'unità di ricerca che presenta la domanda di finanziamento, tra i 4 può essere compreso anche il personale tecnico strutturato delle università o solo quello strutturato degli enti di ricerca?**

Risposta – No. Ai sensi dell'art. 4 c. 1. i soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente bando sono i seguenti:

docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, compresi i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprono il ruolo di coordinatore scientifico

- 11. In relazione alla Domanda/Risposta data da voi nelle FAQ, chiedo se anche un Tecnico Universitario, con l'appropriato curriculum, può essere annoverato tra i 5 ricercatori necessari ai fini del progetto**

Risposta – No. Ai sensi dell'art. 4 c. 1. i soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente bando sono i seguenti:

docenti o ricercatori del ruolo universitario o assimilati, compresi i ricercatori a tempo determinato, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento direttamente coinvolti nelle attività di ricerca che ricoprono il ruolo di coordinatore scientifico

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI – UNITÀ DI RICERCA

- 12. Nel caso in cui vi sia nel gruppo di ricerca una figura non riconducibile alla tipologia dell'art.4 - per esempio un assegnista - questa figura potrà partecipare successivamente ai bandi per l'attivazione di contratti, borse, assegni etc.?**

Risposta - Sì. Ai sensi dell'art. 5 del bando, ogni progetto può prevedere l'inserimento di figure non riconducibili alla tipologia di cui all'art 4 quali: assegnisti, borsisti e dottorandi. Chi è già parte del gruppo di ricerca non può partecipare a bandi per contratti finanziati dal progetto, in quanto rivolti a soggetti che non siano già in forze al gruppo di ricerca; a meno che non sia previamente uscito dal gruppo di ricerca stesso.

- 13. Si può prevedere l'attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato, facendo gravare nel periodo di vigenza del progetto uno o due anni di contratto?**

Risposta - Sì. Il cofinanziamento è ammissibile sempre che le quote dei contratti cofinanziate dalla RAS siano fruite entro il periodo di vigenza del progetto.

- 14. Con riferimento all'articolo 15, comma 4, del bando, il PI, e i 4 quattro ricercatori possono presentare uno stesso prodotto per la valutazione o devono presentare prodotti diversi**

Risposta – Sì. In riferimento 15, comma 4, del bando, il PI, e i 4 quattro ricercatori possono presentare lo stesso prodotto in caso di coautoraggio: in particolare, il soggetto proponente (P.I.), può presentare fino ad un massimo di 10 pubblicazioni del periodo 2009/2016, mentre i ricercatori possono presentare fino ad un massimo di 5 pubblicazioni del periodo 2009/2016 per un massimo di 20 pubblicazioni totali.

- 15. Qualora si presentino due unità di ricerca, una con PI e due ricercatori e un'altra con tre ricercatori, le 20 pubblicazioni che possono essere inserite dai ricercatori diversi dal PI,**

devono essere inserite solo da 4 ricercatori (ognuno con 5 pubblicazioni) o possono essere inserite da tutti e 5 i ricercatori (ognuno con 4 pubblicazioni)?

Risposta - È valida la prima ipotesi. In riferimento all'art. 15. comma 4 del bando, il PI e i 4 quattro ricercatori devono presentare prodotti diversi: il soggetto proponente (P.I.) può presentare fino ad un massimo di 10 pubblicazioni del periodo 2009/2016, mentre i ricercatori possono presentare fino ad un massimo di 5 pubblicazioni del periodo 2009/2016 per un massimo di 20 pubblicazioni totali.

COSTO DEL PROGETTO

16. Il contributo RAS, previsto nella tabella all'art. 7 del Bando, è definito dall'art. 8 come contributo massimo concedibile per ciascun progetto. Questo significa che può essere richiesto un contributo inferiore?

Risposta - Sì. Le risorse finanziarie di cui all'art. 7 c. 1 sono importi massimi concedibili per ciascun progetto, e di conseguenza può essere richiesto un contributo inferiore. Ai sensi dello stesso art. 8, il contributo complessivamente spettante sarà determinato sulla spesa effettivamente sostenuta per il progetto come rendicontata dal beneficiario e accertata dall'Amministrazione.

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

17. Cosa si intende per "screenshot della valutazione". La denominazione dei file delle pubblicazioni è libera?

Risposta - Per screenshot della valutazione per il PI si intende un file formato pdf e/o jpeg riferito alla posizione (rank) della rivista nei quartili per la subject category più favorevole. E che pertanto certifichi la valutazione ottenuta e dichiarata nella presentazione della domanda. Lo stesso vale per lo screenshot della valutazione del/dei ricercatore/i partecipanti in qualsiasi unità di ricerca afferente al progetto, che può essere in formato pdf e/o jpeg. La denominazione dei file delle pubblicazioni è libera.

18. Esiste un form per l'autocertificazione da rendere per l'attribuzione dei punteggi in autovalutazione sulla produttività scientifica?

Risposta - No, non esiste. Pertanto, tale adempimento può essere svolto in totale libertà (in formato Jpeg o Pdf).

19. La proposta telematica del bando si può compilare anche in Inglese o solo in Italiano?

Risposta - La proposta progettuale può essere compilata anche in lingua inglese.

20. Stiamo compilando la domanda relativa al bando in oggetto. Ci chiediamo se sia possibile compilare i quadri riguardanti la ricerca in lingua inglese o se tutta la domanda debba essere scritta in italiano

Risposta - La proposta progettuale può essere compilata anche in lingua inglese

21. Se il SSD/ Area del PI è, e.g. (Area 05 - Scienze biologiche), è possibile sottoporre il progetto in un'altra area e.g. (Area 06-Scienze mediche). Alcuni ricercatori hanno più affinità con altre aree piuttosto che con quella di riferimento

Risposta - No. La condizione a cui fare riferimento è quella indicata all'art. 5 c. 2. Ogni soggetto proponente dovrà presentare la proposta progettuale all'interno del settore scientifico disciplinare di appartenenza.

22. In riferimento al Bando "Invito a presentare progetti di ricerca di base"

Annualità 2017 e, in particolare alla tabella al punto 7, p. 9 del bando, volevo chiedere se per "riviste scientifiche di fascia A" si intendono quelle del singolo settore disciplinare o se valgono anche riviste scientifiche di fascia A in altri settori. Faccio un esempio: sebbene il mio settore disciplinare sia M-FIL/05, alcune mie pubblicazioni in inglese sono considerate in fascia A in

Linguistica. Posso comunque inserirle e mi verranno valutate con 2 punti (internazionali, di fascia A)?

Risposta - La condizione a cui fare riferimento è quella indicata all'art. 5 c. 2. Ogni soggetto proponente (PI) dovrà presentare la proposta progettuale all'interno del settore scientifico disciplinare di appartenenza.

- 23. Poniamo il caso di un progetto presentato da 1 unità di ricerca costituita da 5 elementi (P.I. + 4 ricercatori strutturati). Si chiede se una pubblicazione avente fra gli autori il PI e uno degli altri 4 strutturati può essere considerata sia nel calcolo del punteggio del PI che nel conteggio dei punti del ricercatore co-autore.**

*Risposta – Sì. In riferimento 15, comma 4, del bando, il PI, e i 4 quattro ricercatori **possono presentare le stesse pubblicazioni** in coautoraggio. Il soggetto proponente (P.I.) può presentare fino ad un massimo di 10 pubblicazioni del periodo 2009/2016, mentre i ricercatori possono presentare fino ad un massimo di 5 pubblicazioni del periodo 2009/2016 per un massimo di 20 pubblicazioni totali.*

- 24. Le pubblicazioni presentate da diversi membri dell'unità o del progetto devono essere diverse o possono essere le stesse se i diversi membri valutati sono coautori?**

*Risposta - In riferimento all'art.15, comma 4, del bando, il PI, e i 4 quattro ricercatori **possono presentare le stesse pubblicazioni** in caso di coautoraggio. Il soggetto proponente (P.I.) può presentare fino ad un massimo di 10 pubblicazioni del periodo 2009/2016 mentre i ricercatori possono presentare fino ad un massimo di 5 pubblicazioni del periodo 2009/2016 per un massimo di 20 pubblicazioni totali.*

- 25. In base all'art. 15 comma 4, possono essere presentate per la valutazione solo le pubblicazioni del periodo 2009-2016, utilizzando, per ciascuna di esse, il quartile dell'anno di pubblicazione delle stesse. Tuttavia, mi chiedevo se potessero essere considerate anche le pubblicazioni del 2017, almeno quelle precedenti alla data di apertura della presentazione delle proposte progettuali (11 Dicembre 2017); per ciascuna di queste, si potrebbe utilizzare il quartile del 2017 o, ove non ancora definito, quello dell'anno precedente.**

Risposta - In riferimento all'art.15, comma 4, del bando, il PI, e i 4 quattro ricercatori possono presentare fino ad un massimo di 10 pubblicazioni del periodo 2009/2016, mentre i ricercatori possono presentare fino ad un massimo di 5 pubblicazioni del periodo 2009/2016 per un massimo di 20 pubblicazioni totali e pertanto non possono utilizzare pubblicazioni effettuate in date diverse da quelle sopra indicate.

- 26. I 4 ricercatori che verranno valutati possono presentare medesime pubblicazioni (es: qualora abbiano dei lavori in comune)oppure no?**

*Risposta - In riferimento all'art.15, comma 4, del bando, il PI, e i 4 quattro ricercatori **possono presentare le stesse pubblicazioni** in caso di coautoraggio. L'inserimento dei prodotti scientifici dovrà seguire i seguenti criteri: il soggetto proponente (PI) deve presentare un massimo di 10 pubblicazioni del periodo 2009-2016; i ricercatori I, II, III, IV possono presentare 5 pubblicazioni del periodo 2009-2016, per ciascun ricercatore, con un massimo di 20 pubblicazioni.*

- 27. Verrà valutata la coerenza tra il tipo di pubblicazioni presentate ed il contenuto del progetto?**

Risposta – Nel bando non vi è un esplicito riferimento in proposito, tuttavia è prevedibile che la coerenza tra il tipo di pubblicazioni presentate e il contenuto del progetto venga valutata in riferimento alla qualità scientifica del gruppo di progetto e nelle altre fasi di valutazione (art. 15).